



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Pres. n.64/21 con la quale è stato aggiudicato l'accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di "Manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale", alla società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice fiscale e partita IVA n. 02460190644

VISTA la nota n. 8681 del 22/3/24 con la quale l'Uff. Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali richiedeva l'emissione di ordinanza relativa all'installazione di un'area di cantiere e stoccaggio mezzi e materiali presso il molo Carmine del porto di Napoli per la realizzazione dei lavori rientranti nel summenzionato accordo quadro, in quanto l'area sita al molo Progresso - Darsena di Levante precedentemente adibita a tale scopo è interessata da lavori per il PNRR;

RITENUTO opportuno, allo scopo di consentire l'esecuzione delle restanti opera comprese nel citato Accordo Quadro, rendere l'area sita al molo Carmine e meglio individuata nella allegata planimetria, libera da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. e) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e fino al termine di validità dell'Accordo Quadro, previsto per Dicembre 2025, l'area demaniale marittima di circa mq 1000 situata al molo Carmine del porto di Napoli, individuata e delimitata con linea rossa nella planimetria allegata alla presente è destinata ad area di cantiere e deposito temporaneo dei materiali e mezzi relativi alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nell'Accordo Quadro menzionato in premessa da eseguirsi da parte della società Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. e della società ausiliaria Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. Tale area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata.



Art. 2

Nell'area sopra menzionata è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto, ad eccezione delle attività connesse con la menzionata attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambiti di competenza dell' AdSP MTC.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

23 APR. 2024

Napoli, li _____

IL PRESIDENTE 

AREA MOLO CARMINE

AREA RICHIESTA MQ 1000

